

TAV. 3.2

**Durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture**

CATEGORIA DI CESPITI	DURATA IN ANNI
Pozzi	60
Fabbricati	40
Condotte	40
Centrali di compressione	20
Centrali di trattamento	25
Sistemi di misura	20
Altre immobilizzazioni	10

TAV. 3.3

**Misura delle agevolazioni
riconosciute per la
realizzazione di nuovi
investimenti in stoccaggi**
Maggiorazioni del tasso di
remunerazione riconosciuto sul
capitale investito e durata del
riconoscimento

	TIPOLOGIA DEI NUOVI INVESTIMENTI	MAGGIORAZIONE DEL TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE	DURATA DEL RICONOSCIMENTO
T1	Investimenti non destinati allo sviluppo e all'espansione della capacità di stoccaggio	0%	–
T2	Investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della delibera n. 50/06	4%	8 anni
T3	Investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di <i>peak shaving</i>	4%	16 anni

guardato il conferimento di una capacità di punta di iniezione e la revisione delle prestazioni di punta di erogazione associate alle capacità di erogazione conferite. È stata inoltre rimossa la previsione del conferimento di capacità di erogazione per il servizio di stoccaggio strategico, mantenendo al contempo agli utenti di tale servizio il medesimo trattamento riconosciuto nel precedente periodo di regolazione, nel caso di ricorso allo strategico.

Relativamente alla delibera n. 166/05 la modifica ha riguardato, invece, l'introduzione di un corrispettivo unitario di *exit* nel punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi, al quale vengono attribuiti i costi di trasporto relativi alla fase di iniezione.

Per la determinazione dei livelli tariffari sono sostanzialmente confermati i meccanismi già in vigore nel primo periodo regolatorio, ed è stato definito un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 7,1% reale pre-tasse. Rispetto al primo periodo regolatorio, nella determinazione dell'attivo immobilizzato, sono state utilizzate categorie di cespiti e durate convenzionali leggermente modificate, allo scopo di una migliore allocazione dei costi alle diverse categorie (Tav. 3.2). Per quanto riguarda la valorizzazione del gas naturale di proprietà dell'impresa di stoccaggio presente nei giacimenti attivi al 31 dicembre 2005, la nuova disciplina ha previsto il ricorso al metodo del costo storico originario d'ac-

quisizione opportunamente rivalutato, facendo salvo il valore del gas riconosciuto nel primo periodo di regolazione al fine di garantire continuità dei livelli di remunerazione riconosciuti.

I costi operativi riconosciuti vengono determinati con riferimento alle spese ricorrenti effettivamente sostenute nell'esercizio 2005, al netto degli oneri relativi ai consumi tecnici delle centrali di compressione e trattamento, allocati direttamente agli utenti del sistema dello stoccaggio. Si è inoltre previsto che nel terzo periodo di regolazione venga applicato, nella determinazione dei costi operativi stessi, il criterio del *profit sharing*.

I nuovi investimenti vengono incentivati prevedendo il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio 2005, e per una durata superiore al periodo di regolazione. Sia l'incremento del tasso di remunerazione sia la durata sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di investimento.

Con riferimento alla struttura tariffaria si è proceduto alla ripartizione dei ricavi in due quote relative una ai corrispettivi di impegno di capacità di stoccaggio, soggetta a garanzia, l'altra ai corrispettivi variabili applicati all'energia movimentata nel periodo. Tale ripartizione garantisce all'impresa di stoccaggio una quota prevalente dei ricavi e l'incentivo a un più elevato utilizzo delle infra-

strutture, stante i maggiori ricavi derivanti dall'espansione dei quantitativi movimentati. La struttura tariffaria viene aggiornata annualmente applicando il recupero di produttività (*price cap*) al corrispettivo unitario variabile e alla quota ammortamento; mentre la quota parte dei ricavi garantiti riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto è sottoposta a un aggiornamento mediante ricalcolo annuale del costo storico rivalutato del capitale investito netto.

Con riguardo alla struttura della tariffa di stoccaggio, viene sostanzialmente confermata dall'Autorità una tariffa multiparte, combinazione lineare dei corrispettivi unitari per le grandezze che quantificano la prestazione di stoccaggio. Nella formulazione più generale, la tariffa è calcolata in funzione: delle capacità (di spazio, di iniezione e di erogazione) conferite all'utente; dell'energia

associata al gas movimentato in erogazione e in immissione; dell'energia associata ai quantitativi di gas detenuti ai fini dello stoccaggio strategico. L'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisce agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento.

Ai sensi della delibera n. 50/06, le imprese di stoccaggio hanno trasmesso all'Autorità i dati necessari alla verifica dei corrispettivi d'impresa relativi all'anno termico 2006-2007. In esito alla verifica delle informazioni pervenute, con delibera 16 marzo 2006, n. 56, l'Autorità ha approvato i corrispettivi d'impresa e determinato quelli unici nazionali per l'anno termico 2006-2007 (riportati nel Capitolo 3 del volume sullo stato dei servizi).

Regolamentazione non tariffaria

Accanto ai provvedimenti tariffari appena descritti, numerose attività sono state poste in essere dall'Autorità per promuovere la concorrenza e i mercati. Nell'ambito della predisposizione delle procedure volte a dare attuazione al mercato regolamentato delle capacità e del gas, l'Autorità ha approvato e pubblicato l'aggiornamento del contratto di utilizzo del Punto di scambio virtuale (PSV) avviando, al contempo, una consultazione sulla proposta di creare un contratto standard per la compravendita di gas al PSV. Sul fronte internazionale, invece, è da registrare come l'Autorità abbia operato di concerto con l'associazione dei regolatori ener-

getici internazionali e soprattutto con l'Autorità del settore energetico austriaca per risolvere i problemi delle congestioni sui gasdotti d'importazione e, in particolare, sul TAG (*Trans Austria Gasleitung*).

Sempre al fine di favorire la concorrenza, numerosi provvedimenti di regolazione tecnica hanno riguardato aggiornamenti o nuove disposizioni per l'accesso alle *essential facility* della filiera – trasporto, GNL, stoccaggio, distribuzione. Circa il trasporto si segnalano l'aggiornamento dei Codici di rete e le modifiche dei tempi di conferimento della capacità sulla rete nazionale. Cambiamenti al-

le norme per la predisposizione dei Codici di rete si sono avuti anche nel caso della distribuzione, per la quale, in aggiunta, è stata predisposta una nuova disciplina per la gestione dei *city gate*, oltre che avviata una consultazione sulla proposta di estendere la misura su base oraria anche a clienti finali di medie-grandi dimensioni. Completamente nuove sono invece le norme poste in essere per la garanzia di accesso al servizio di rigassificazione di GNL e a quello di stoccaggio; l'attività svolta in tema di stoccaggio registra anche l'avvio di una consultazione sulla determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri di priorità da seguire nel conferimento della capacità; nonché l'aggiornamento dei corri-

spettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici, provvedimento reso necessario dalla situazione di emergenza che ha interessato il settore del gas nell'inverno appena trascorso.

In tema di emergenza gas è anche da evidenziare il provvedimento del gennaio 2006 in cui, in ottemperanza a un decreto del Ministero delle attività produttive, l'Autorità ha predisposto un sistema transitorio di interrompibilità delle forniture di gas su base volontaria. Tale provvedimento, insieme all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura e agli ultimi interventi seguiti al contenzioso amministrativo della delibera 29 dicembre 2004, n. 248, sono i principali interventi effettuati sul mercato finale della vendita.

Promozione della concorrenza e dei mercati

Consultazione per il contratto standard al PSV

Nell'ambito della predisposizione delle procedure volte a dare attuazione al mercato regolamentato delle capacità e del gas, l'Autorità ha avviato nel luglio 2005 una consultazione sulla proposta di contratto standard per la compravendita di gas al PSV. Si tratta di uno dei provvedimenti previsti dalla delibera 26 febbraio 2004, n. 22, che prevedeva un percorso, articolato in più interventi regolatori, finalizzato al graduale passaggio a un mercato centralizzato del gas e delle capacità. Tale intervento riguarda appunto la definizione di contratti standard per gli scambi bilaterali di gas e capacità: un passaggio ritenuto utile a promuovere la liquidità del mercato, facilitando la conclusione di transazioni fra gli operatori, a cui verrebbe offerta la possibilità di definire i soli prezzo e volume della transazione.

Nel Documento del 19 luglio 2005 sono stati posti in consultazione gli aspetti del contratto standard quali:

- la procedura di transazione;
- il titolo, la garanzia e l'indennità;

- la risoluzione del contratto;
- l'oggetto del contratto;
- gli obblighi delle parti;
- il prezzo di vendita;
- la fatturazione, le modalità e i termini di pagamento;
- la forza maggiore.

Nell'ambito della consultazione è emerso come i soggetti interessati abbiano colto con favore l'intenzione dell'Autorità di agevolare lo sviluppo del PSV, considerandolo un passo di fondamentale importanza verso la creazione di un mercato nazionale del gas naturale maturo, concordando con il principio secondo cui una standardizzazione contrattuale è utile e funzionale allo sviluppo di mercati energetici liquidi, efficienti e trasparenti. Al tempo stesso sono emerse, però, alcune problematiche meritevoli di ulteriori approfondimenti, in particolar modo in relazione al grado di vincolabilità che si intende attribuire al contratto, nonché all'ambiguità connessa con la natura dello stesso, stante anche il fatto che l'architettura del mercato, nel quale tale contratto verrebbe inserito, non è ancora definita nelle sue *Linee guida*.

Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato *spot*, gli operatori ritengono sostanzialmente opportuno che sia mantenuta ogni possibile forma di flessibilità di negoziazione, considerando, quindi, le clausole del contratto sempre emendabili e integrabili dalle parti. Il contratto dovrebbe dunque rappresentare solo una base di riferimento adottabile in modo esclusivamente volontario. Al momento, le condizioni di mercato non sono ancora mature per l'introduzione di un modello contrattuale vincolante e standardizzato che, tenuto anche conto sia della scarsa liquidità del mercato, causata tra l'altro dalla permanenza del potere dominante dell'*incumbent*, sia del limitato numero di operatori che vi operano, rischierebbe di causare distorsioni del mercato stesso.

Appare dunque necessario un approfondimento della materia, al fine di individuare quali elementi contrattuali possano essere ritenuti applicabili a tutti i contratti di compravendita di gas naturale, nonché di evidenziare quali modifiche apportare alle clausole attualmente sottoscritte dalle parti per promuovere ulteriormente la concorrenza nel mercato del gas.

Aggiornamento del contratto di utilizzo del PSV

In attesa della definizione del contratto-tipo, nell'ambito delle attività riguardanti il PSV previste dalla delibera n. 22/04, nel settembre 2005 l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito Internet le versioni aggiornate sia del contratto tra Snam Rete Gas e gli utenti per l'utilizzo del sistema per scambi e cessioni di gas presso il PSV, sia del manuale per l'utilizzo del medesimo sistema per l'anno termico 2005-2006, documenti approvati in precedenza dall'Autorità con la delibera 18 aprile 2005, n. 68.

Interventi delle Autorità italiana e austriaca in merito al sistema di trasporto internazionale TAG

La domanda di gas in rapida crescita, la carenza infrastrutturale e la quasi totale dipendenza dell'Italia dall'estero rendono di cruciale importanza lo sviluppo di nuove infrastrutture per l'importazione e il potenziamento di quelle esistenti. Accanto agli aspetti relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, la creazione di nuova capacità può apportare notevoli benefici dal punto di vista della concorrenza, consentendo la presenza di una pluralità di operatori nel settore dell'approvvigionamento che permetterebbe di ridurre la dipendenza di questo settore dall'operatore dominante. Ciò, a condizione che le regole per l'accesso alle infrastrutture rispettino i principi co-

munitari della non discriminazione e della libera concorrenza, previsti dalle Direttive europee applicate dal regolatore.

Tali regole non sono state rispettate, a giudizio dell'Autorità, nel sistema TAG (sistema di gasdotti che, attraversando l'Austria e in connessione con la Slovenia, collega l'Italia alle produzioni dell'area della Russia). Nel gennaio scorso, infatti, sono state effettuate le assegnazioni delle quote della nuova capacità che dovrebbe entrare in funzione l'1 ottobre 2008, secondo modalità e regole non in linea con i principi comunitari. L'Autorità segue con attenzione gli sviluppi relativi al gasdotto TAG e in passato ha segnalato più volte la necessità e l'urgenza del potenziamento di tale sistema, il quale riveste notevole importanza anche in un più ampio contesto europeo ai fini dell'aumento della flessibilità del sistema gas tra i diversi paesi.

Lo scorso 6 dicembre 2005 a Bruxelles, in occasione dell'ultima riunione annuale del CEER (*Council of European Energy Regulators*), in una conferenza stampa congiunta con l'Autorità di regolazione austriaca E-Control, l'Autorità ha denunciato i rischi per lo sviluppo della concorrenza e per la sicurezza degli approvvigionamenti derivanti dalle congestioni sul TAG, ormai insufficiente a soddisfare le richieste dei mercati italiano, austriaco e sloveno. Le due Autorità hanno sollecitato pubblicamente la società Trans Austria Gasleitung GmbH, controllata all'89% da Eni proprietaria e gestore dell'infrastruttura, ad assumere un comportamento responsabile nei confronti dei consumatori e a intraprendere azioni concrete per potenziare il gasdotto nella misura richiesta dal mercato; ciò, ritenendo insoddisfacenti gli investimenti programmati dalla società in termini sia di capacità di trasporto aggiuntiva, sia di tempi di realizzazione. A fronte dell'impegno di TAG ad ampliare la capacità di trasporto del sistema in due fasi – la prima consistente in 3,2 G(m³)/anno dall'1 ottobre 2008 e la successiva per ulteriori 3,3 G(m³)/anno – definendo essa stessa le tariffe e le regole di accesso, le Autorità di regolazione ritengono invece necessaria la realizzazione dell'intera capacità aggiuntiva di 6,5 G(m³) (da sottoporre a regolazione secondo quanto previsto dalla Direttiva 2003/55/CE) nel più breve tempo possibile.

Alla luce delle modalità di assegnazione impiegate nello scorso gennaio per la nuova capacità di trasporto di 3,2 G(m³) relativa alla prima fase del potenziamento, l'Autorità ed E-Control sono nuovamente intervenute, segnalando congiuntamente alla società TAG le criticità e le difformità rispetto alle regole comunitarie.

I criteri adottati da TAG hanno determinato una notevole frammentazione della nuova capacità di trasporto, che è risultata assegnata a più o meno 150 operatori in quote esigue (lotti singoli da

circa 20 M(m³)/anno). A giudizio dei regolatori, una tale frammentazione potrebbe con grande probabilità indurre comportamenti di tipo opportunistico e speculativo da parte degli assegnatari, con la commercializzazione dei diritti di transito ottenuti, non giovando inoltre alla capacità competitiva degli stessi nelle negoziazioni per gli approvvigionamenti di importazione e nella vendita sul mercato italiano.

Secondo le due Autorità, i principi comunitari non rispettati riguardano in particolare:

- la tariffa di trasporto che, contrariamente alle previsioni delle norme comunitarie, non è stata preventivamente sottoposta ad approvazione del regolatore;
- la quota della nuova capacità oggetto di assegnazione e le procedure applicate per l'assegnazione.

Con riferimento a questo secondo aspetto, la Direttiva 2003/55/CE obbliga l'operatore ad assicurare un'adeguata capacità per soddisfare la domanda di trasporto di gas. In tal senso, i regolatori italia-

no e austriaco avevano già invitato la società TAG a definire l'ammontare delle nuove capacità sulla base delle richieste espresse dagli operatori. Le capacità previste dall'operatore, invece, non sono sufficienti a consentire la maggior disponibilità di gas necessaria per un aumentato livello di concorrenza, con ciò restringendo la possibilità di competizione per quanto riguarda il mercato italiano, a vantaggio di Eni.

Quanto alle procedure di assegnazione, si ritiene che i tempi e le modalità operative utilizzate per l'assegnazione della capacità contengano elementi potenzialmente discriminanti. In particolare, non sono stati previsti controlli sulla partecipazione di più società appartenenti a uno stesso gruppo industriale ed è stato indicato un termine per eventuali rinunce troppo breve, favorendo in tal modo le società dotate di consolidati rapporti con i fornitori a discapito dei nuovi entranti. Inoltre i contratti offerti, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva, né contengono regole per evitare l'accaparramento di capacità né prevedono una durata ventennale, con possibilità di rinnovo decennale, non contemplando quindi la possibilità del breve termine.

Regolamentazione tecnico-economica

Aggiornamento dei Codici di rete

Nel corso dell'anno termico 2004-2005 e nei primi mesi dell'anno termico 2005-2006 sono stati effettuati aggiornamenti e modifiche ai Codici di rete di Snam Rete Gas e di SGI, in parte richiesti dalla stessa Autorità o proposti per adeguare i Codici alle nuove disposizioni della stessa. Di seguito si ricordano i principali.

Delibera n. 87/05 – Il 10 maggio 2005, con la delibera n. 87, l'Autorità ha approvato le modifiche ai Codici di rete, proposte dalle imprese di trasporto, riguardanti la disciplina relativa alla fornitura sostitutiva del servizio di trasporto effettuato tramite carro bombolaio. Ciò in recepimento delle precedenti disposizioni (delibera 18 marzo 2005, n. 41) concernenti i casi di esenzione dai cor-

rispettivi di scostamento presso i punti del sistema di trasporto dove si alimentano i carri bombolai.

Delibera n. 190/05 – L'art. 29, comma 1, della delibera 29 luglio 2004, n. 138, prevedeva che l'impresa di trasporto presentasse all'Autorità una proposta di modifica della disciplina del trasferimento di capacità contenuta nel proprio Codice di rete finalizzata a rendere i trasferimenti presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto maggiormente flessibili (per quanto tecnicamente possibile) a partire dall'anno termico 2005-2006; in particolare svincolandoli dalla cadenza mensile e riducendo i tempi intercorrenti tra la richiesta e la loro decorrenza. Con la delibera 19 settembre 2005, n. 190, sono state approvate le modifiche proposte da Snam Rete Gas finalizzate a recepire tali disposizioni.

Delibera n. 268/05 – Con la delibera 12 dicembre 2005, n. 268, l'Autorità ha approvato alcune proposte di aggiornamento del Codice Snam Rete Gas riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- individuazione dei costi, sostenuti dall'utente per il servizio alternativo di trasporto, rimborsabili dall'impresa di trasporto;
- presenza del proprietario dell'impianto di misura interessato all'intervento di chiusura di un punto di riconsegna esistente;
- possibilità di accesso per l'impresa di trasporto alla cabina di regolazione e misura di nuova realizzazione "in qualsiasi momento", laddove sia impossibile l'accesso indipendente;
- aggiornamento delle modalità per la determinazione del contributo di allacciamento.

Delibera n. 22/06 – A seguito della delibera 28 novembre 2005, n. 249 (descritta in dettaglio più avanti), le imprese di trasporto hanno presentato all'Autorità proposte di modifica dei propri Codici di rete al fine di recepire le disposizioni relative alla procedura di allocazione presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi con le reti di distribuzione. Tali proposte sono state recepite nei predetti Codici con la delibera 31 gennaio 2006, n. 22.

Modifica della disciplina del conferimento della capacità di trasporto (delibera n. 53/06)

Nel novembre 2005, l'Autorità ha avviato una consultazione con l'obiettivo di apportare modifiche e integrazioni alla delibera 17 luglio 2002, n. 137, concernente le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto. Le modifiche attese riguardavano in particolare i tempi di conferimento delle capacità di trasporto e l'istituzione di un Comitato di consultazione in materia di predisposizione e aggiornamento dei Codici di rete.

I Documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione hanno evidenziato una sostanziale condivisione delle tematiche in oggetto e inoltre:

- circa le tempistiche dei conferimenti, l'esigenza della generalità degli utenti che la procedura di conferimento consenta di presentare richieste di accesso presso i punti di riconsegna sino al settimo giorno lavorativo del mese di settembre;
- circa la disciplina della predisposizione e dell'aggiornamento dei Codici di rete, l'opportunità di prevedere un Comitato di consultazione unico per tutti i Codici di rete di trasporto adot-

tati e adottandi, nonché criteri puntuali per la selezione dei soggetti ammessi a far parte del medesimo Comitato.

Con la delibera 15 marzo 2006, n. 53, l'Autorità, accogliendo le osservazioni degli operatori e assicurando le esigenze rappresentate nell'ambito della consultazione, ha modificato la disciplina del conferimento della capacità di trasporto, entro i limiti imposti dalle tempistiche necessarie alle verifiche tecniche che le imprese di trasporto effettuano per assicurare le capacità di trasporto richieste. A tal fine ha integrato la disciplina del conferimento, riconoscendo ai soggetti interessati la facoltà di presentare una richiesta di accesso ai punti di riconsegna anche entro i primi sette giorni lavorativi del mese di settembre, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno.

Sul tema della predisposizione e dell'aggiornamento dei Codici di rete per il trasporto, l'Autorità ha disposto l'istituzione di un Comitato di consultazione unico, espressione degli interessi degli utenti e degli operatori del sistema che, nell'ambito della procedura di aggiornamento dei Codici, renda un parere qualificato sulle proposte formulate dalle imprese di trasporto o da altri soggetti interessati.

Inoltre, per gli operatori che richiedono di accedere al servizio di trasporto la delibera prevede la facoltà di rettificare errori materiali eventualmente presenti nelle proprie richieste, purché tali rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate dagli utenti nei termini previsti dai Codici di rete. Ciò a seguito del lodo n. 1/06, adottato dal Collegio arbitrale (costituito ai sensi della delibera 14 marzo 2005, n. 42) per la risoluzione di una controversia in materia di accesso al servizio di trasporto. Questa infatti ha evidenziato l'esigenza di una maggiore flessibilità della procedura di conferimento, che consenta rettifiche di errori materiali anche in sede di conferma delle capacità conferite. L'assenza di tale possibilità ha causato, in alcuni casi, quale quello discusso nell'ambito del lodo, l'obbligo per l'utente del servizio di trasporto di versare corrispettivi di bilanciamento pur a fronte di una condotta che ha assicurato l'equilibrio del sistema senza cagionare pregiudizi alle posizioni di altri utenti (onere eccessivo rispetto alle effettive conseguenze della condotta tenuta). In conseguenza di tali valutazioni si è ritenuto anche di prevedere forme di parziale compensazione per gli utenti che in passato sono incorsi nel pagamento di onerosi corrispettivi a causa di errori materiali nella propria richiesta di capacità di trasporto, assicurando al contempo la neutralità delle imprese di trasporto.

Modifiche al Codice di rete-tipo per la distribuzione

Con la delibera n. 138/04 relativa ai criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità aveva previsto la definizione di un Codice di rete-tipo attraverso una procedura che coinvolgesse tutti i soggetti interessati. Esso era stato definito, infatti, nell'ambito di un Gruppo di lavoro, che aveva visto la partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, delle imprese di vendita e dei grossisti (Aiget, Anigas, Assogas, Federenergia, Federestrattiva, Federgasacqua). Fin da subito era però emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla delibera n. 138/04, al fine di tener conto degli sviluppi della discussione e dei suggerimenti emersi durante le riunioni del Gruppo medesimo.

L'Autorità, con delibera 21 giugno 2005, n. 121, ha avviato il procedimento per la revisione della delibera n. 138/04 e ha previsto, anche per le modifiche proposte la consultazione *on line* dei soggetti interessati. Gli Uffici dell'Autorità hanno proceduto a pubblicare, in un'apposita sezione del proprio sito Internet, sia i capitoli del Codice di rete-tipo della distribuzione via via affrontati all'interno del Gruppo di lavoro, opportunamente rielaborati per tenere conto delle osservazioni scaturite dalla discussione stessa, sia gli articoli della delibera n. 138/04 soggetti a modifiche e integrazioni.

Nuove procedure di gestione dei city gate (delibera n. 249/05)

Nel corso dei lavori per la predisposizione del Codice di rete-tipo, l'Autorità ha disposto, con la delibera n. 249/05, modifiche e integrazioni della delibera n. 138/04 riguardanti la procedura di allocazione delle partite commerciali di gas degli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto condivisi, interconnessi con gli impianti di distribuzione (*city gate*). L'esigenza di ottimizzare la procedura di allocazione è scaturita dai tavoli di lavoro tra le imprese di trasporto e quelle di distribuzione, disposti dalla delibera n. 138/04 per definire congiuntamente le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, e in particolare per la gestione dei *city gate*.

Le imprese hanno richiesto, in merito alle modalità di determinazione e trasmissione dei dati finalizzati alla procedura di allocazione nel sistema di trasporto:

- la possibilità per le imprese di distribuzione di inviare i dati (qualora disponibili) relativi ai prelievi dei propri utenti stimati

con dettaglio giornaliero;

- la facoltà di applicare transitoriamente criteri di stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalità dei punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un periodo di tempo entro il quale adeguare i propri sistemi informativi.

Le disposizioni riguardanti la procedura di allocazione delineata dalla delibera n. 249/05 si applicano con riferimento ai quantitativi di gas trasportati a partire dall'1 gennaio 2006.

Consultazione sull'estensione della misura oraria a clienti con consumi superiori a 200.000 m³ annui

Nel maggio 2005 l'Autorità ha pubblicato un Documento per la consultazione circa l'*Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai 200.000 m³ annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione* per definire criteri per la misura oraria del gas dei clienti finali con consumi annui compresi fra 0,2 e 10 M(m³), in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il Documento è stato redatto tenendo conto:

- della proposta presentata nel mese di luglio 2004 dalle associazioni delle imprese di distribuzione riguardo agli standard tecnici, alle modalità di trasmissione dei dati e ai relativi costi, come richiesto dalla delibera 4 dicembre 2003, n. 139;
- della proposta che Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità in data 31 marzo 2005, relativa alla necessità di costituire un operatore di sistema indipendente, titolare dell'attività di misura nell'ambito del trasporto gas al fine di raggiungere un livello elevato di qualità del processo di misura.

Nel Documento l'Autorità ha proposto sia di estendere l'obbligo di misura su base oraria anche ai sistemi installati presso i punti di riconsegna che alimentano gli impianti di distribuzione, sia di attribuire la responsabilità della gestione degli impianti di misura e delle attività di lettura al soggetto che esercisce la rete a monte del sistema stesso.

Nel formulare le proprie osservazioni, tutti i soggetti consultati hanno manifestato la necessità di un intervento regolatorio di più ampia portata, atto a definire con completezza tutti gli aspetti connessi con il servizio di misura e che tenesse in considerazione

le peculiarità funzionali del servizio in relazione alle diverse attività della filiera. Dalle osservazioni pervenute è emersa anche la posizione comune di tutti i soggetti consultati sul fatto che la responsabilità gestionale dei sistemi di misura, almeno per quanto attiene alle attività di installazione e manutenzione, debba essere attribuita al soggetto proprietario.

Garanzie di accesso al servizio di stoccaggio e norme per la predisposizione del Codice di stoccaggio (delibera n. 119/05)

Con la delibera n. 119/05, l'Autorità ha disposto le garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e le norme per la predisposizione dei Codici di stoccaggio. I criteri per la definizione di questi ultimi sono giunti a definizione dopo un'esperienza di tre anni di condizioni in deroga (vale a dire stabilite dalle parti sulla base di criteri e condizioni minime fissati dall'Autorità), ai sensi della delibera tariffaria 27 febbraio 2002, n. 26.

Gli obiettivi principali del provvedimento sono:

- definire con chiarezza i servizi oggetto della regolazione e le regole di accesso a tali servizi (incluse le penali in caso di utilizzo dello stoccaggio diverso da quanto concordato);
- definire le modalità con le quali le imprese di stoccaggio possono offrire servizi di stoccaggio diversi da quelli minerario, strategico di modulazione e di bilanciamento della rete di trasporto;
- identificare soluzioni che consentano un'efficace negoziazione tra le parti (ma anche un ruolo attivo e di controllo del processo da parte dell'Autorità e del Ministero delle attività produttive), pure sulla base di un set di dati e informazioni adeguato, attraverso l'imposizione di specifici obblighi informativi sulle imprese;
- definire con chiarezza il percorso che, con il contributo di tutte le parti interessate, porti a un progressivo affinamento delle regole (quali: l'identificazione del reale fabbisogno di modulazione attraverso la definizione del massimo quantitativo riconosciuto a ciascun *shipper* per l'assolvimento dei relativi obblighi; l'introduzione di nuove modalità di conferimento, in funzione delle capacità disponibili; il progressivo cambiamento delle regole di bilanciamento anche in considerazione della graduale introduzione del mercato regolamentato del bilanciamento); in quest'ottica lo schema di delibera proposto demanda a futuri provvedimenti l'adozione di una serie di scelte su tali materie;

- utilizzare lo strumento dei corrispettivi di bilanciamento a partire dal prossimo inverno, al fine di incentivare un uso efficiente degli stoccaggi.

Garanzie di accesso al servizio di rigassificazione di GNL e norme per la predisposizione del Codice di rigassificazione (delibera n. 167/05)

Con delibera 1 agosto 2005, n. 167, l'Autorità ha predisposto le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del GNL e le norme per la predisposizione dei Codici di rigassificazione, completando il quadro della regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzo del sistema delle infrastrutture del gas previsto dal decreto legislativo n. 164/00.

La delibera contiene disposizioni valide per i terminali di Panigaglia e di rigassificazione di nuova realizzazione, anche laddove i nuovi terminali siano oggetto di esenzione dalla disciplina dell'accesso ai terzi ai sensi della Direttiva europea 2003/55/CE e della legge 23 agosto 2004, n. 239. Con successivo provvedimento dovranno essere definite le procedure per l'allocatione della nuova capacità realizzata non oggetto di esenzione dei nuovi terminali (la legge n. 239/04 prevede quale quota minima oggetto di esenzione l'80% della nuova capacità realizzata), sulla base dei criteri che il Ministero delle attività produttive definirà ai sensi della legge n. 239/04.

La delibera è giunta al termine di un'esperienza di quattro anni di accesso al servizio di rigassificazione presso il terminale di Panigaglia (avvenuto in ottemperanza della disciplina transitoria definita con la delibera tariffaria n. 120/01) ed è stata predisposta sulla base delle osservazioni ricevute sulle proposte dell'Autorità contenute nel Documento per la consultazione del 14 luglio 2004, recante *Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del GNL e norme per la predisposizione dei Codici di rigassificazione*; nonché tenendo conto delle informazioni e dei dati acquisiti nell'ambito sia dell'istruttoria formale sul rifiuto di accesso al terminale di Panigaglia opposto da GNL Italia a Gas Natural, sia dell'istruttoria conoscitiva avviata con delibera 18 novembre 2004, n. 204.

Gli obblighi e i criteri elaborati nella delibera si pongono l'obiettivo di:

- definire norme di conferimento valide per la capacità del terminale di Panigaglia, che diano priorità ai contratti di importazione pluriennali senza fornire opportunità di accaparramento di capacità; tali norme si applicano anche a terminali, o potenziamenti, relativamente ai quali il ministero non conce-

da l'esenzione dalla disciplina di accesso dei terzi;

- assicurare la massima partecipazione e trasparenza delle procedure per il conferimento iniziale di capacità di nuova realizzazione;
- individuare la disponibilità di capacità non utilizzata con tempistiche idonee a garantire un'ampia partecipazione alle procedure di conferimento e una possibilità di utilizzo maggiore rispetto a quanto riscontrato relativamente al servizio di rigassificazione *spot*, mediante la definizione di criteri minimi per una programmazione e un utilizzo efficienti della capacità;
- promuovere un conferimento della capacità ai richiedenti corrispondente alla effettiva gestione delle disponibilità di GNL degli stessi, prevedendo la perdita della capacità in caso di mancato utilizzo e l'applicazione di corrispettivi in caso di inosservanza della programmazione.

Consultazione sulla determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio

Con il Documento per la consultazione del 13 dicembre 2005, l'Autorità si propone di interpellare i soggetti interessati allo scopo di definire i provvedimenti atti a garantire procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie per il conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione stagionale e giornaliera. Tali provvedimenti riguardano la metodologia che gli utenti del servizio di stoccaggio, ai fini di quanto stabilito all'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, sono tenuti a seguire per la determinazione delle capacità necessarie allo stoccaggio di modulazione stagionale e di punta, nonché le modalità con le quali le imprese di stoccaggio devono provvedere al conferimento delle capacità di stoccaggio, applicando priorità fondate su criteri oggettivi.

In particolare sono stati sottoposti all'attenzione del mercato:

- i criteri alla base del modello statistico (elaborato dal Centro elettrotecnico sperimentale italiano Spa – CESI), che stabilisce una correlazione fra l'andamento climatico e i consumi, in termini di volume e di punta giornaliera per ogni *pool*/REMI, al fine di individuare l'effettivo fabbisogno di modulazione degli utenti del servizio di stoccaggio, nel periodo di punta stagionale compreso tra il 15 ottobre e il 15 marzo;
- i criteri per definire e quantificare gli altri strumenti di flessibilità

disponibili nel mercato, al fine di dimensionare le richieste di stoccaggio di modulazione degli utenti, coerentemente al loro portafoglio di approvvigionamento; gli strumenti di flessibilità individuati nel Documento per la consultazione sono le importazioni via gasdotto, la produzione e le importazioni di GNL.

Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali – Integrazione della delibera n. 138/03 (delibera n. 205/05)

A seguito della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto per il secondo periodo di regolazione (a partire dall'anno termico 2005-2006), con delibera 29 settembre 2005, n. 205, sono state modificate e integrate le parti della delibera 4 dicembre 2003, n. 138, riguardante le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali, in cui sono stabilite le modalità di calcolo della componente relativa al trasporto, al fine di renderle coerenti con i nuovi criteri tariffari, nonché con le tariffe di trasporto approvate o determinate dall'Autorità per l'anno termico 2005-2006.

Interventi per fronteggiare l'emergenza gas dell'inverno 2005-2006: incentivi alle forniture interrompibili di gas per consumatori industriali (delibera n. 10/06)

Lo scorso 21 gennaio 2006, a causa del perdurare dell'emergenza gas, il Ministro delle attività produttive ha disposto un decreto (20 gennaio 2006) per l'incentivazione di un'offerta di ulteriore interrompibilità su base volontaria della domanda da parte del settore industriale. In attuazione di tale decreto, l'Autorità ha tempestivamente provveduto a predisporre un provvedimento per l'attivazione di un sistema transitorio di interrompibilità delle forniture di gas, basato su principi di mercato, di tipo volontario e destinato ai consumatori industriali (delibera 21 gennaio 2006, n. 10). Il provvedimento definisce le procedure concorsuali, svolte da Snam Rete Gas, alle quali hanno potuto accedere volontariamente gli operatori industriali disponibili a interrompere i loro prelievi di gas naturale, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico. Per finanziare tale corrispettivo, l'Autorità ha previsto con la delibera 29 dicembre 2005, n. 297, l'istituzione di un fondo *ad hoc*, alimentato attraverso l'aumento, complessivamente pari al 3,7%, di alcuni corrispettivi della tariffa di trasporto¹.

¹ Si tratta dei corrispettivi CP_g, CP_g, CR_g, CV e CV^g della tariffa di trasporto previsti dalla delibera n. 166/05.

Il nuovo meccanismo di forniture industriali interrompibili, disposto per contribuire a ridurre i correnti consumi di gas, si è aggiunto a quello di tipo commerciale (già attivato dal Comitato tecnico di monitoraggio di emergenza del Ministero delle attività produttive) a cui hanno aderito volontariamente circa 80 aziende, le quali beneficiano anche di uno sconto nella tariffa di trasporto, fissata dall'Autorità nel luglio 2005 (delibera n. 166/05).

Oltre alle disposizioni attuative della procedura concorsuale, il provvedimento ha stabilito anche la verifica, da parte di Snam Rete Gas, del fatto che le interruzioni abbiano effettivamente avuto luogo secondo l'impegno assunto dai clienti; inoltre ha definito penali per disincentivare eventuali comportamenti opportunistici, nonché per assicurare l'efficacia e l'affidabilità della riduzione dei consumi di gas per il settore.

I risultati degli interventi a sostegno dell'emergenza gas sono illustrati in dettaglio in un apposito riquadro nel primo volume di questa *Relazione Annuale*.

Interventi per fronteggiare l'emergenza gas dell'inverno

2005-2006: aggiornamento dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici (delibera n. 21/06)

Il 30 gennaio 2006, con la delibera n. 21, l'Autorità ha effettuato l'aggiornamento annuale dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici di gas naturale, definendone i valori per l'anno 2006. Il provvedimento, emanato entro la scadenza già prevista dalla delibera n. 119/05 relativa alle regole per l'accesso e l'utilizzo dei servizi di stoccaggio e per la predisposizione dei Codici di stoccaggio, ha assunto particolare rilievo anche in considerazione della fase di emergenza, ancora in corso.

I nuovi corrispettivi, aggiornati tenendo conto delle attuali quotazioni del petrolio, disincentivano fortemente prelievi di quantità non autorizzati, nonché eventuali speculazioni in possibili diversi scenari di prezzo della materia prima, sollecitando gli utenti a un corretto utilizzo delle risorse di stoccaggio, e dunque contribuendo alla minimizzazione – per quanto possibile – dell'uso degli stoccaggi strategici.

Quadro riassuntivo ex delibera n. 248/04 e ultimi interventi

A fronte di un andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in sostanziale e costante ascesa dal 2003, nel dicembre 2004 l'Autorità era intervenuta con la delibera n. 248/04:

- modificando i coefficienti adottati nell'indice di riferimento e i riferimenti per le quotazioni dei greggi;
- integrando la metodologia di aggiornamento in vigore con la previsione di una clausola che attenui l'incidenza delle quotazioni dei prodotti petroliferi, qualora l'andamento di esse non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (clausola di salvaguardia);
- adottando una direttiva che impegni i venditori all'ingrosso a offrire nuove condizioni economiche, formulate in coerenza con le suddette modifiche introdotte dalla stessa delibera nel caso di contratti che non prevedano clausole di aggiornamento o rinegoziazione dei prezzi;
- stabilendo che dall'1 ottobre 2005 venisse applicata una riduzione del margine di commercializzazione all'ingrosso (componente CCI delle condizioni economiche di fornitura) pari a 0,26 c€/m³ al fine di incentivare la negoziazione di prezzi di importazione coerenti con il prezzo medio europeo;
- prevedendo espressamente che solo in forza di informazioni relative ai contratti tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al provvedimento, in coerenza con le finalità dallo stesso perseguite, avrebbero potuto essere riesaminati gli interventi assunti.

Avverso la delibera n. 248/04 alcuni importatori hanno presentato ricorso presso il TAR Lombardia e questo, in data 25 gennaio 2005, ha disposto la sospensione della delibera. Sospensiva confermata in data 22 marzo 2005 dal Consiglio di Stato, al quale si era appellata l'Autorità.

Nel giudizio di merito il TAR Lombardia ha poi annullato la delibera n. 248/04 (sentenza n. 3478 del 28 giugno 2005). Avverso tale sentenza l'Autorità ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensione degli effetti. Il Consiglio di Stato in data 14 ottobre 2005 ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata.

Facendo seguito a tale sospensiva, l'Autorità ha effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per il trimestre a partire dall'1 gennaio 2006 con la metodologia prevista dalla delibera n. 248/04 (delibera 29 dicembre 2005, n. 298, anch'essa impugnata al TAR).

In data 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Autorità avverso la sentenza di annullamento del TAR Lombardia (dispositivo di decisione n. 217), confermando la validità della metodologia prevista dalla delibera n. 248/04.

Conseguentemente l'Autorità ha:

- effettuato anche il successivo aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura a partire dall'1 aprile 2006 secondo la metodologia prevista dalla delibera n. 248/04 (delibera 27 marzo 2006, n. 63);
- richiesto informazioni agli esercenti sull'applicazione dell'art. 2 della delibera n. 248/04 (disposizione che impegna i venditori all'ingrosso a offrire nuove condizioni economiche formulate in coerenza con le modifiche introdotte dalla stessa delibera nel caso di contratti che non prevedano clausole di aggiornamento o rinegoziazione dei prezzi) (delibera 27 marzo 2006, n. 64);
- avviato un procedimento per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e previsto un parziale conguaglio per i clienti finali (pari a 0,072585 €/GJ moltiplicato per i volumi consumati dagli stessi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006), dovuto ai consumatori a parziale compenso delle somme fatturate loro in più nel 2005, quando la delibera n. 248/04 era in pendenza di giudizio dinanzi alla giustizia amministrativa (delibera 27 marzo 2006, n. 65).

Regolamentazione della sicurezza

L'attività di regolazione della qualità e della sicurezza dei servizi gas ha riguardato:

- la qualità dei servizi gas;
- la qualità del gas;
- la sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas.

Nei paragrafi successivi vengono illustrate, per ciascuno degli ambiti sopra elencati, le principali attività sulle quali si è concentrata nell'ultimo anno l'attività di regolazione.

Qualità dei servizi gas

In generale, la regolazione della qualità dei servizi gas concerne la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas, oltre che la qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita del gas. Alla fine del 2000 l'Autorità ha definito la regolazione della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas introducendo un sistema di obblighi e di controlli, stabilendo sia i livelli nazionali base e di riferimento per alcuni indicatori al riguardo, sia gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati all'Autorità. Al termine del primo periodo di regolazione l'Autorità ha emanato il Testo integrato della qualità dei servizi gas (delibera 29 settembre 2004, n. 168), con cui: ha

esteso l'applicazione della regolazione anche ai distributori che in sede di prima attuazione erano stati esonerati; ha modificato alcuni indicatori di sicurezza e di continuità del servizio; ha introdotto nuovi obblighi di servizio.

Ulteriori modifiche al Testo integrato sono state apportate lo scorso anno, con la delibera 27 luglio 2005, n. 158, al fine di rafforzare la tutela del cliente finale. In particolare è stato previsto esplicitamente che, nel caso di fornitura diretta del gas a clienti finali civili, anche l'azienda di trasporto abbia l'obbligo di odorizzare il gas, ciò valendo pure nel caso di alimentazione della rete di distribuzione mediante carro bombolaio.

La disciplina della sicurezza della distribuzione del gas, operando finora prevalentemente attraverso la definizione di obblighi di sicurezza quali, per esempio, la percentuale minima di rete da ispezionare ogni anno o il numero minimo annuo di controlli del grado di odorizzazione del gas, ha assicurato standard minimi adeguati con situazioni tuttavia disomogenee in Italia tra distributore e distributore, e tra impianto e impianto di distribuzione. Per evitare che un sistema di soli obblighi conducesse in futuro a ripiegamenti dei livelli di sicurezza verso i minimi obbligatori, l'Autorità ha deciso di stimolare i distributori a incrementare i propri livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione, così da ottenere un più generale allineamento agli standard di eccellenza già raggiunti in alcune zone del paese. Alla fine del 2005, a seguito di un'ampia consul-

tazione dei soggetti interessati, l'Autorità ha quindi emanato la delibera 22 novembre 2005, n. 243, con la quale ha introdotto un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale che premia i comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli di sicurezza maggiori rispetto a quelli minimi definiti dalla delibera n. 168/04.

Più in generale il sistema di incentivi introdotto dall'Autorità, volto a garantire la massima sicurezza per i consumatori e la collettività, si prefigge sia il miglioramento dei livelli medi nazionali di sicurezza del settore della distribuzione del gas, sia l'omogeneizzazione dei livelli di sicurezza erogati dai distributori. Inoltre mira anche a contrastare il rischio che il distributore, a causa della significativa erosione dei margini di guadagno per la parte di ricavi riconosciuta annualmente al Comune concedente, sia portato a privilegiare un'ottica di breve periodo nella quale ridurre al minimo i costi sia di gestione, sia di investimento per la sicurezza. Il nuovo sistema di incentivi premia la riduzione delle dispersioni di gas, il maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas e la riduzione degli incidenti da gas sugli impianti di distribuzione; stabilisce, inoltre, per il periodo 2006-2008, un accesso volontario da parte dei distributori. Dal 2009 il sistema diventerà obbligatorio, pur con la dovuta gradualità, e prevedrà, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito. L'accesso agli incentivi è consentito solo ad aziende che siano in possesso di requisiti stringenti e riguardanti l'accuratezza e l'affidabilità del servizio di pronto intervento, con registrazione puntuale e inalterabile di tutte le chiamate telefoniche, oltre che con definizione e attuazione di procedure aziendali per ciascuna delle attività rilevanti per la sicurezza elencate nel provvedimento.

Il sistema di incentivi ipotizza due componenti: la prima correlata all'odorizzazione (vengono premiati i controlli del grado di odorizzazione oltre il numero minimo annuo fissato dall'Autorità) e la seconda connessa con le dispersioni (viene premiata la riduzione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi). Riguardo alla componente relativa alle dispersioni di gas, è stato definito per ogni impianto un tasso di miglioramento annuo, rispetto al livello di partenza medio del biennio 2003-2004, oltre il quale attribuire il premio. Gli incentivi verranno riconosciuti, a partire dal 2007 con riferimento all'anno precedente, per ogni impianto di distribuzione che abbia superato i criteri di ammissione definiti dall'Autorità: ciò comporta che per uno stesso distributore in possesso dei requisiti, e quindi in grado di accedere agli incentivi,

vi possano essere impianti di distribuzione ammessi a una delle due componenti di incentivi, a entrambe o a nessuna.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi, gli impianti di distribuzione sono suddivisi in base al grado di concentrazione dei clienti finali allacciati alla rete. Per ognuna delle tre tipologie (ad alta, media e bassa concentrazione) e con riferimento alla componente degli incentivi relativa alle dispersioni, sono stati definiti livelli "obiettivo" da raggiungere entro il 2016, e "di riferimento" (o "di eccellenza") oltre i quali non vengono riconosciuti premi. Essi saranno accertati ed eventualmente ridefiniti alla fine del triennio 2006-2008, in base ai miglioramenti effettivamente conseguiti. Nel caso in cui su un impianto di distribuzione si verifichi un incidente causato dal gas, imputabile alla responsabilità del distributore, quest'ultimo subirà una penalizzazione pari al premio spettante per l'impianto coinvolto. Il provvedimento fissa comunque un tetto al riconoscimento degli incentivi, pari al 2% del vincolo dei ricavi di distribuzione approvato dall'Autorità.

Nel corso dell'anno 2005 è stata svolta un'attività di controllo dei dati comunicati dai distributori, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di servizio relativi alla sicurezza della distribuzione di gas. In esito a essa è stata emanata la delibera 19 luglio 2005, n. 152, con la quale l'Autorità ha diffidato 30 distributori di gas a recuperare entro il 2005 le ispezioni delle reti non effettuate nel 2004, ai fini dell'individuazione delle dispersioni di gas, pena l'avvio di procedimenti individuali con scopi sanzionatori. La verifica dei dati di sicurezza ha consentito inoltre di supportare la Direzione legislativo e legale nella predisposizione delle delibere 27 luglio 2005, n. 155 e n. 156, di avvio di istruttorie formali nei confronti di distributori risultati inadempienti delle disposizioni emanate dall'Autorità in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione e vendita del gas

La regolazione della qualità commerciale per il settore gas è stata introdotta nel 2001 e rivista nel corso del 2004, in occasione dell'avvio del nuovo periodo di regolazione. Inserita nel Testo integrato della qualità del servizio gas, approvato con la delibera n. 168/04, è stata anch'essa ulteriormente modificata e rafforzata con la delibera n. 158/05. Nel luglio dello scorso anno, infatti, al fine di rafforzare la tutela del cliente finale, l'Autorità ha introdotto nuovi obblighi di tempestività per i venditori di gas, interlocutori diretti dei clienti finali, nella trasmissione delle richieste di prestazioni di competenza dei distributori, quali, per esempio, quelle di

allaccio e di preventivazione. A partire dall'1 gennaio 2006 tali richieste devono essere trasmesse al distributore entro tre giorni lavorativi e i venditori, oltre a registrare i tempi di ricevimento e di trasmissione, devono fornire al cliente finale un codice di identificazione della richiesta di prestazione presentata.

La delibera n. 158/05 ha inoltre introdotto l'impegno, da parte delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas naturale, di definire una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualità commerciale entro il 31 ottobre 2005. Le associazioni dei distributori e dei venditori di gas naturale hanno fatto pervenire all'Autorità una proposta che individua Internet quale canale di trasmissione delle informazioni e una *e-mail* con allegati *file* in formato Excel e/o Pdf quale modalità per l'invio delle informazioni; ciò prevedendo che la definizione dei modelli in formato Excel sia demandata a ogni singola impresa di distribuzione.

Dopo aver esaminato tale proposta, l'Autorità ha deciso (delibera 19 dicembre 2005, n. 279) di avviare il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas naturale, sia per l'effettuazione delle prestazioni previste dalla delibera n. 168/04, sia per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas al cliente finale. L'Autorità ritiene infatti che:

- l'adozione da parte dei distributori e dei venditori di gas naturale di canali e modalità differenti di trasmissione e ricezione delle informazioni da una parte renda difficoltosa l'apertura del mercato del gas e, dall'altra, introduca elementi di inefficienza nel sistema;
- la proposta presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas naturale costituisce un importante punto di partenza, ma non risponde adeguatamente alle finalità di efficienza e di ottimizzazione dei costi per il sistema, perseguibili attraverso uno standard unico nazionale di trasmissione e ricezione delle informazioni che sia in grado, mediante l'eliminazione delle differenze da impresa a impresa, di assicurare il sostanziale rispetto delle precedenti delibere in materia (n. 138/04, n. 168/04 e 18 marzo 2004, n. 40), nonché di favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas.

Tale procedimento è sottoposto alla sperimentazione della metodologia di AIR ai sensi della delibera 28 settembre 2005, n. 203.

A dicembre 2005, infine, l'Autorità ha pubblicato un Documento

per la consultazione sulla qualità dei servizi telefonici commerciali erogati dai venditori ai clienti finali di gas. Il Documento, che riguarda anche il settore elettrico, formula proposte che mirano al superamento delle criticità spesso segnalate dai consumatori soprattutto relativamente agli eccessivi tempi di attesa telefonica.

Qualità del servizio di trasporto del gas

L'Autorità, secondo quanto disposto dalla legge istitutiva, ha poteri di regolazione sulla qualità del servizio di trasporto. Il Ministero delle attività produttive con il decreto 29 settembre 2005 ha inoltre previsto che le imprese di trasporto regionale debbano garantire i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto.

Sebbene avesse già regolato alcuni aspetti relativi alla qualità del servizio di trasporto offerto da Snam Rete Gas e da Società Gasdot- ti Italia Spa nell'ambito dell'approvazione dei rispettivi Codici di trasporto, l'Autorità ha ritenuto necessario introdurre una più puntuale regolazione della qualità del servizio mediante un approccio generale e indipendente dal soggetto che esercita l'attività di trasporto del gas naturale. Perciò, con la delibera 23 gennaio 2006, n. 15, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti inerenti alla qualità del servizio di trasporto del gas naturale, tramite cui regolare aspetti generali in materia, tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale, coerentemente con quanto già definito in provvedimenti precedenti.

Qualità del gas

I parametri di qualità del gas più importanti per i clienti finali riguardano sia l'energia contenuta nel gas fornito al cliente finale, che a sua volta dipende dal potere calorifico, dalla pressione di fornitura e dalla temperatura del gas, sia il grado di odorizzazione. La qualità del gas è rilevante per il cliente finale per motivi sia economici (infatti la tariffa pagata è commisurata all'energia contenuta nel gas), sia di sicurezza (l'odorizzazione e la pressione del gas sono centrali per un suo utilizzo sicuro nelle apparecchiature). Fin dal 2003 l'Autorità ha quindi avviato uno studio finalizzato all'approfondimento delle soluzioni adottate dalle aziende nazionali di trasporto del gas per la misura e il controllo del suo potere calorifico. Esso mirava a individuare eventuali necessità di integrazione della regolazione vigente, nell'ottica del miglioramento della tutela del cliente finale.

In esito ai risultati dello studio e a seguito di un'ampia consultazione dei soggetti interessati, l'Autorità ha definito, con la delibera 6 settembre 2005, n. 185, norme generali di garanzia della qualità del gas naturale fornito ai clienti finali, che hanno rafforzato quelle già presenti nei Codici di trasporto. Le norme sono state predisposte anche in previsione dall'aumento della variabilità della qualità del gas naturale, derivante in futuro dall'avvio di nuovi terminali GNL e dall'importazione di gas naturale dall'estero attraverso nuovi gasdotti.

Le disposizioni dell'Autorità obbligano le imprese coinvolte nella gestione fisica del gas (vale a dire i soggetti che operano nelle attività di trasporto, di importazione, di GNL, di produzione, di stoccaggio, nonché i proprietari degli apparati di misura della qualità del gas utilizzati dal servizio di trasporto) a rispettare più severi criteri sulla qualità del gas.

Nei punti di ingresso delle reti di trasporto il provvedimento prescrive la misura e il controllo del Potere calorifico superiore (PCS) e di altri 9 parametri di qualità del gas, mentre all'interno delle reti di trasporto la delibera impone la misura del potere calorifico del gas tramite gascromatografi. Nel provvedimento l'Autorità sancisce, inoltre, il divieto di immissione nella rete di trasporto di gas fuori specifica – o comunque in grado di arrecare danni agli utenti del servizio – e introduce obblighi stringenti di informazione tempestiva agli utenti coinvolti in eventuali disservizi.

All'impresa di trasporto è attribuita la responsabilità della misura e del controllo dei parametri di qualità del gas, in modo che la prima sia affidabile e tempestiva; inoltre gli apparati di misura devono essere resi accessibili per eventuali controlli da parte dell'Autorità. Ciò vale anche per i proprietari dei sistemi di misura, nel caso essi siano diversi da un'impresa di trasporto.

Le disposizioni emanate dall'Autorità fissano livelli generali di disponibilità della misura del PCS e metodi di stima della misura nel caso in cui essa sia indisponibile; gli utenti del trasporto devono essere informati dei casi in cui la misura venga stimata, fermo restando l'obbligo dell'impresa di trasporto di ripristinare la misura entro il tempo massimo di 15 giorni successivi all'inizio della indisponibilità della misura stessa.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas:

gli accertamenti della sicurezza di impianti di utenza a gas

Il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas è stato istituito dall'Autorità fin dal mar-

zo 2004 (delibera n. 40/04). Per tutti gli impianti funzionanti con i gas distribuiti a mezzo di reti (prevalentemente metano, ma anche GPL), esso ha posto l'obiettivo di garantire e promuovere la sicurezza del servizio del gas, nonché di ridurre gli incidenti riconducibili all'uso del gas. Secondo un'analisi degli incidenti effettuata dal Comitato italiano gas (CIG), le cause più ricorrenti di incidente sono: l'inefficienza delle canne fumarie; la ventilazione non idonea dei locali; lo stato di manutenzione di apparecchi precario o non conforme alle norme di legge; l'insufficiente cubatura o la non idoneità dei locali dove sono installati gli apparecchi. Il regolamento emanato dall'Autorità ha previsto, quindi, che il gas debba essere fornito ai clienti finali solo previa verifica documentale da parte del distributore del rispetto dei requisiti di legge sugli impianti di utenza a gas.

Successivamente all'entrata in vigore del regolamento, l'Autorità, accogliendo alcune richieste di semplificazione e differimento pervenute da associazioni di esercenti e da altri soggetti, ha emanato le delibere 22 luglio 2004, n. 129, e 15 marzo 2005, n. 43, con le quali ha apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 40/04, tra cui il differimento al 30 giugno 2005 del termine di applicazione delle norme transitorie, consentendo in tal modo di avviare gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza nuovi a partire dall'1 luglio 2005.

Nonostante l'ampio periodo di tempo concesso a tutti i soggetti interessati per l'attuazione della delibera n. 40/04, successivamente all'1 luglio 2005 sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali di disagi subiti in fase di attivazione della fornitura di gas a seguito dell'implementazione del regolamento. L'Autorità ha provveduto quindi a convocare d'urgenza le associazioni di categoria dei distributori, dei venditori di gas e degli installatori per una verifica dello stato di attuazione della delibera n. 40/04 e per individuare modalità, anche provvisorie, di superamento delle criticità segnalate. A seguito degli elementi raccolti, l'Autorità ha provveduto a emanare d'urgenza la delibera 20 settembre 2005, n. 192, con la quale:

- ha introdotto norme transitorie di semplificazione per l'attivazione degli impianti di utenza nuovi, valide fino al 30 settembre 2006;
- ha posticipato all'1 aprile 2007 e all'1 ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti rispettivamente sugli impianti di utenza modificati o riattivati e sugli impianti di utenza in servizio;
- ha avviato un'istruttoria conoscitiva per accertare l'adegua-

tezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della delibera n. 40/04;

- ha istituito un Gruppo di lavoro (al quale partecipano il Ministero delle attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il CIG, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli Ordini e i Collegi professionali) finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni alla delibera n. 40/04.

Gli esiti dell'istruttoria conoscitiva, approvati e pubblicati con la delibera 27 febbraio 2006, n. 42, hanno evidenziato che l'attuazione del regolamento emanato dall'Autorità ha prodotto effetti significativi: benché la quasi totalità dei distributori abbia seguito le norme del regolamento nell'attivazione di impianti di utenza nuovi solo a far data dall'1 luglio 2005, nel primo anno termico di attuazione della delibera n. 40/04 (e cioè nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2005) oltre 77.000 nuovi impianti di utenza a gas sono stati accertati con esito positivo, a fronte di poco più di 7.000 con esito negativo, comportando quindi per un elevato numero di impianti di utenza la verifica della completezza e della conformità della documentazione di corredo prevista dalla legislazione vigente in tema di sicurezza.

L'1 marzo 2006 l'Autorità ha quindi avviato una consultazione con lo scopo di adottare un provvedimento che semplifichi il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas previste dalla delibera n. 40/04, e che consenta il superamento delle residue criticità riscontrate senza snaturarne i principi e l'impostazione originaria.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas:

L'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas

Ai fini della tutela dei clienti finali che utilizzano il gas per usi domestici, riveste una particolare importanza la presenza di un'assicurazione per infortuni, incendio e responsabilità civile che metta al riparo il cliente finale dai danni eventualmente derivanti da incidenti connessi con l'uso del gas. Pertanto, l'Autorità ha reso obbligatoria dal 2004 l'assicurazione minima per infortuni e incendi connessi con l'utilizzo del gas (delibera 12 dicembre 2003, n. 152). L'assicurazione era già vigente, su base volontaria, dal 1991 e sarebbe scaduta il 31 dicembre 2003; il provvedimento dell'Autorità ha definito i contenuti delle coperture assicurative e le ha estese anche ai clienti che utilizzano gas diverso dal metano, come il GPL, purché distribuito a mezzo di rete. L'assicurazione è a favore di ogni cliente finale civile del gas fornito mediante una rete di distribuzione (escluso quindi il gas fornito mediante bombole) negli impianti per usi civili. L'assicurazione è stipulata dal CIG tramite gara a evidenza pubblica e il costo in bolletta per i consumatori è pari a 0,40 € all'anno per cliente finale. Nel nuovo contesto liberalizzato del mercato del gas, i venditori possono comunque offrire ai propri clienti migliori condizioni integrative (per esempio, maggiori massimali) senza far venir meno le coperture minime stabilite dall'Autorità.

Con la delibera 19 dicembre 2005, n. 277, l'Autorità, dando anche attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005, ha integrato la delibera n. 152/03, estendendo alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas nel caso in cui siano presenti clienti finali civili allacciati direttamente alla rete di trasporto. L'Autorità ha inoltre integrato gli obblighi di informazione già previsti dalla delibera n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili e uniformi in tema di assicurazione, oltre che per rispondere alle criticità rappresentate dalla mancata conoscenza dell'assicurazione da parte di tutti i clienti finali civili del gas (distribuito via rete) e dalla comunicazione sull'assicurazione riportata in bolletta che risulta spesso non chiara.

Gestione di reclami, istanze, segnalazioni, conciliazioni e arbitrati

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni provenienti sia dalla clientela individuale, sia dalle associazioni dei consumatori, ha assunto nel corso del 2005 un peso crescente in seguito all'incremento delle comunicazioni riguardanti il settore gas rispetto agli anni precedenti. Infatti, a fronte della crescita media del 30% osservata negli ultimi cinque anni, nel periodo compreso tra l'1 maggio 2005 e il 31 marzo 2006, vi è stato un incremento del 103% circa che ha comportato, per la prima volta dal 1999, la prevalenza delle comunicazioni riguardanti il settore gas (pari al 54% del totale) rispetto a quelle riguardanti il settore elettrico (pari al restante 46% del totale). Nell'anno considerato, a fronte di un totale di 1.843 comunicazioni inoltrate all'Autorità, 988 hanno interessato il settore gas (Tav. 3.4 e Fig. 3.1). Delle comunicazioni pervenute l'85% riguarda reclami, il 5% richieste di informazioni e il restante 10% segnalazioni.

La prevalenza delle comunicazioni concernenti il settore gas trova giustificazione nella maggiore apertura verso dinamiche concorrenziali del settore della vendita di gas ai clienti finali, avvenuta nel corso del precedente anno. La completa liberalizzazione della domanda potrebbe infatti aver accentuato la consapevolezza degli utenti e la percettibilità degli eventuali disservizi che si possono verificare in tale settore. Peraltro, l'aumento delle istanze di intervento presentate dai consumatori e dagli esercenti può essere letto come risultante di una certa conflittualità tra operatori del settore della vendita di gas ai clienti finali registrata nell'anno di riferimento. Infatti, nonostante i contenutissimi tassi di *switching* che hanno interessato i clienti finali di piccole dimensioni a livello nazionale, negli ambiti territoriali in cui vi è stato l'ingresso di un nuovo venditore si sono registrati in alcuni casi comportamenti commerciali dei venditori concorrenti non sempre chiari per i clienti interessati.

L'incremento delle segnalazioni per il settore del gas risente anche delle problematiche connesse con l'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti, contenute nella delibera n. 40/04. Nel dettaglio le problematiche oggetto di più frequente trattazio-

ne sono state quelle concernenti la contrattualistica, la qualità commerciale e della fornitura (18%), la fatturazione (16%), gli allacciamenti (40%), il mercato e la concorrenza (11%) (Tav. 3.5). La statistica non comprende i reclami inerenti particolari questioni tariffarie, i reclami attinenti l'applicazione dell'IVA al 20% per le forniture a uso riscaldamento e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate poiché aventi a oggetto alcune materie non rientranti nella competenza dell'Autorità, quali: i problemi di natura fiscale (applicazione di IVA, accise e imposte in genere); le richieste di risarcimento per danni subiti a seguito di disservizi; le questioni inerenti le servitù; le problematiche relative al gas distribuito non per mezzo di reti urbane; i problemi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di norme tecniche emanate dal CIG. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente. I dati relativi alle telefonate non sono tuttavia considerati ai fini statistici.

Peraltro, l'attività di valutazione delle comunicazioni pervenute all'Autorità durante l'anno di riferimento ha consentito l'emergere di taluni elementi conoscitivi che hanno reso necessario l'avvio di diversi procedimenti ai sensi dell'art. 2, commi 12 e 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Pertanto, tali comunicazioni sono state trattate unitariamente all'interno di ciascun procedimento e non sono divenute oggetto di registrazione a fini statistici. In particolare, fra queste rientrano quelle inerenti le problematiche affrontate in seno all'*Istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali*, avviata con la delibera 28 ottobre 2005, n. 225, la cui conclusione è prevista per il 31 luglio 2006. Tali comunicazioni sono costituite dai reclami provenienti dai clienti finali che lamentano comportamenti di soggetti autorizzati alla vendita non in linea con i principi stabiliti dalla delibera 22 luglio 2004, n. 126, a tutela della possibilità per il cliente finale medesimo di effettuare una consapevole e libera scelta del fornitore di gas naturale. Vi sono inoltre segnalazioni provenienti dai soggetti autorizzati alla ven-